

## **PR FESR SICILIA 2021 – 2027**

numero (CCI) 2021IT16RFPR016

Approvato con Decisione C (2022) 9366 del 9 dicembre 2022

# **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA CORREZIONE DELLE IRREGOLARITÀ**

(Maggio 2023)

## SOMMARIO

PREMESSA .....	4
1. PROCEDURE DI ADOZIONE E MODIFICA E DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA.....	5
2. LA DISCIPLINA COMUNITARIA 2021 2027 IN MATERIA DI IRREGOLARITÀ E FRODI.....	6
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	7
3.1 Principali definizioni e riferimenti regolamentari in materia di irregolarità e frodi .....	7
4. LA LOTTA ALLE IRREGOLARITÀ E ALLE FRODI.....	11
4.1 Misure di prevenzione.....	11
4.2 Strumenti e procedure per l'individuazione .....	13
4.3 Strumenti e modalità di correzione .....	15
4.4 Misure antifrode - Autovalutazione del rischio di frode .....	15
5. GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	17
5.1 Soggetti coinvolti.....	18
5.2 Il sistema della comunicazione.....	20
5.3 L'obbligo della comunicazione .....	21
1) PACA Amministrativo .....	22
2) PACA Penale .....	23
5.4 Deroghe all'obbligo di comunicazione .....	26
5.5 Tempistiche della comunicazione .....	27
5.6 Contenuti della comunicazione.....	27
5.7 Gli aggiornamenti della comunicazione .....	28
6. I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE.....	29
6.1 Modalità operative.....	29
7. LA GESTIONE CONTABILE DELLE IRREGOLARITÀ' .....	34
7.1 Gestione delle spese irregolari .....	35
7.2 Recupero con efficacia nell'ambito del rapporto Amministrazione - beneficiario .....	38
(reintegri/restituzioni).....	38
7.2.1 Recupero da soggetti pubblici .....	40
7.2.2 Recupero da privati .....	40
8. LE RETTIFICHE FINANZIARIE .....	40
8.1 Correzione e rettifiche finanziarie della Commissione europea .....	42
8.2 Rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro .....	44
8.3 Rettifiche finanziarie legate al mancato rispetto della normativa in materia di .....	45
appalti pubblici.....	45
ALLEGATI .....	46

Allegato 1 - Protocollo d'intesa Presidenza della Regione siciliana – Guardia di Finanza dell'11 luglio 2018	46
Allegato 2 - Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del 22 luglio 2019 .....	46
Allegato 3 – Richiesta format in <i>word</i> per utenze sistema ARACHNE .....	46
Allegato 4 – Strumento/matrice di autovalutazione.....	46
Allegato 5 – Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea .....	46
delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre 2019.....	46
Allegato 6 – <i>Disclaimer</i> da inserire nelle Comunicazioni OLAF .....	46

## PREMESSA

In continuità con il precedente periodo di programmazione, l'Autorità di Gestione del PR FESR della Regione siciliana per il 2021/2027 con il presente documento intende fornire indirizzi operativi e univoci al personale dell'Amministrazione coinvolto a vario titolo nei processi di individuazione, eventuale segnalazione, gestione e correzione delle irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attuazione del Programma, individuando per ciascun soggetto le rispettive responsabilità. Viene, quindi, attribuita particolare attenzione alla fruibilità operativa delle Linee Guida con l'obiettivo di: □ agevolare l'utilizzo del sistema (*Irregularity Management System – IMS*), fornendo alcune fondamentali indicazioni per la compilazione della scheda OLAF (allegato 5); □ semplificare la comprensione del flusso di comunicazione delle irregolarità tra i diversi soggetti coinvolti; □ *attualizzare* e contestualizzare la materia trattata tenendo conto delle esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni.

Sostanziale importanza in queste Linee guida riveste il tema delle frodi, che pur rientrando nel più ampio sistema delle irregolarità, necessita di una distinta e più approfondita trattazione per quanto riguarda l'adozione dei principi e dei meccanismi di prevenzione e rilevazione suggeriti dalla stessa Commissione europea.

Il documento risponde, infine, alla richiesta regolamentare di codificazione e diffusione delle procedure e dei processi connessi allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Autorità di Gestione (e delle sue articolazioni dell'Allegato XII del REG UE 2021/1060 dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014).

Il documento si articola, quindi, come segue:

- nella prima parte (capitoli 1-6) vengono trattate:
  - le procedure di adozione, modifica e diffusione delle Linee Guida;
  - i principali riferimenti normativi-regolamentari del quadro 2021- 2027;
  - le definizioni del quadro regolamentare 2021 - 2027
  - i soggetti rilevanti ai fini della individuazione e segnalazione (comunicazione) delle irregolarità;
  - le misure per la prevenzione, individuazione e correzione delle irregolarità e delle frodi;
  - l'autovalutazione del rischio come strumento di prevenzione e individuazione delle frodi;

- l’obbligo di segnalazione e le relative deroghe;
- il sistema della comunicazione (Irregularity Management System – IMS)
- nella seconda parte, vengono rappresentate le modalità di “correzione” delle irregolarità:
  - ritiri e recuperi a tutela del bilancio UE
  - recuperi (reintegri) a tutela del bilancio nazionale/regionale
  - rettifiche finanziarie

## **1. PROCEDURE DI ADOZIONE E MODIFICA E DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA**

Le presenti Linee Guida viene adottato formalmente dall’Autorità di Gestione del PR FESR2021 - 2027, per il tramite del responsabile dell’Area 4 Controlli, coordinamento delle attività di controllo e di repressione frodi comunitarie del Dipartimento Regionale della Programmazione, in quanto facente parte del documento di Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione di cui all’art. 69 par. 2 e 12 e all’art. 74 , par. 1, lett. c e d ) del Regolamento Disposizioni Comuni (d’ora in avanti RDC)

Lo stesso viene trasmesso alle altre Autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo del PR FESR Regione Siciliana 2021 - 2027.

Sarà cura dell’AdG garantire una adeguata diffusione del presente documento presso il personale individuato ai fini dell’individuazione, gestione e segnalazione delle irregolarità, se del caso organizzando specifiche sessioni formative atte ad evidenziare le significative modifiche e innovazioni nei processi e procedure intervenute rispetto al precedente periodo di programmazione.

Nel caso di modifiche delle Linee Guida, l’AdG:

- curerà la redazione e l’approvazione del testo modificato;
- darà comunicazione a tutte le Autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo del PR Sicilia dell’avvenuta modifica;
- diffonderà il nuovo testo modificato al personale di cui sopra;
- pubblicherà la nuova versione delle Linee Guida sul sito istituzionale del Programma operativo.

Per ogni aggiornamento le Linee Guida indicheranno chiaramente il numero della versione, la data di rilascio e una sintesi delle principali modifiche/integrazioni apportate.

## **2. LA DISCIPLINA COMUNITARIA 2021 2027 IN MATERIA DI IRREGOLARITÀ E FRODI**

L'art. 69 par. 2 e 12 del RDC prevede per il periodo di programmazione 2021-2027 che gli Stati membri, responsabili della gestione e del controllo dei Programmi operativi, assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII. Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per la determinazione dei casi di irregolarità, i dati da fornire e il formato della segnalazione così come stabiliti all'allegato XII.

Con particolare riferimento, poi, alla prevenzione del rischio di frodi, in coerenza con quanto previsto dalla nota EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014 - *Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*, specifiche misure di valutazione e analisi del rischio di frode devono, altresì, essere integrate nel SiGeCo del Programma.

In materia di irregolarità (e frodi) la disciplina comunitaria che tutela gli interessi finanziari della Comunità si fonda su due presupposti: **a) la violazione di una norma comunitaria** e **b) l'esistenza di un danno finanziario**.

Qualunque atto lesivo degli interessi finanziari della Comunità è innanzitutto una irregolarità nell'ambito della quale va anche ricompreso l'esito di una eventuale condotta fraudolenta cosicché, nel caso di semplici irregolarità trovano applicazione misure correttive di tipo amministrativo, nel caso di irregolarità intenzionali (frodi) sanzioni amministrative, nel caso di frodi gravi trovano applicazioni sanzioni penali.

Nel prosieguo si forniscono indicazioni in merito alle modalità di individuazione delle irregolarità, al trattamento delle stesse, sia in termini gestionali che amministrativi/contabili ("comunicazione", revoche, recuperi) e alle misure di lotta alle frodi adottate dall'AdG del Programma.

Specifiche indicazioni sono, infine, fornite in relazione alle diverse tipologie di "correzioni finanziarie" previste dalla normativa comunitaria in relazione a irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo ovvero, connesse alla mancata

ottemperanza del Sistema di Gestione e Controllo ai requisiti di adeguatezza imposti dalla Commissione.

### 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 63, par. 2, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dispone che gli Stati Membri adottino tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, mediante *la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità e delle frodi*.

Nel rispetto di tale principio e, quindi, a garanzia del principio di legalità, la normativa comunitaria che regola i fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il 2021 – 2027 pone a carico degli Stati membri (articolo 69 del Regolamento Disposizioni Comuni - RDC) l'obbligo di istituire adeguati Sistemi di Gestione e Controllo e di garantirne il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI, che prevedano, tra l'altro:

- la messa in campo di misure antifrode efficaci e proporzionate che tengano conto dei rischi individuati (art. 74 par.1 comma c del RDC);
- l'informativa resa alla Commissione europea delle irregolarità e delle sospette frodi ("comunicazione") (ALL. XII del RDC).

Rispetto a questo secondo punto, in particolare, in continuità con quanto previsto per il periodo di programmazione 2007- 2013 dal Reg. (CE) n. 1828/2006 e confermato nel periodo 2014- 2020, le disposizioni che forniscono chiari indirizzi per individuare **quando** debba essere inizialmente comunicata una irregolarità (ovvero una sospetta frode) e **quali dati** debbano essere comunicati e costantemente aggiornati, sono indicati all'allegato XII del RDC

#### 3.1 Principali definizioni e riferimenti regolamentari in materia di irregolarità e frodi

L'articolo 2 del RDC, coerentemente con la definizione fornita dall'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari comunitari, descrive l'"**irregolarità**" come qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita. Può anche essere il risultato di un errore commesso in buona fede dal beneficiario di un finanziamento ovvero da una Autorità/Amministrazione che lo eroga.

Il Dipartimento per le politiche europee della presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato con le linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di Ottobre 2019 quanto segue:

Le irregolarità possono:

- ✓ derivare dall'azione o dalla mancanza di un'azione (cioè “un atto o un'omissione”) nonché ulteriormente suddivise a seconda che:
  - siano intenzionali o non intenzionali;
  - siano “una tantum” o sistemiche;
  - possano avere un impatto anche in altri Stati membri o Paesi terzi;
- ✓ essere rilevate da un'Autorità nazionale o europea competente (ovvero, dai competenti Servizi della Commissione, dall'OLAF, dalla Corte dei conti europea, dalle Autorità nazionali di Gestione/Certificazione/Audit, dai così detti Organismi di controllo esterno, dagli Organismi Pagatori, dai competenti Uffici delle Autorità Doganali).

Il concetto di irregolarità, così come definito dal legislatore dell'Unione, non si limita agli atti che conducono alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 del Regolamento 2988/95 (che richiedono l'esistenza di dolo o negligenza da stabilire), ma includono anche gli stessi atti che giustificano l'applicazione delle misure e dei controlli UE, che corrispondono all'obiettivo di Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione.

La stessa norma definisce “**operatore economico**” *qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica*. Ciò che è rilevante non è la qualifica formale dell'operatore come pubblico o privato ma che nel concreto l'operatore svolga un'attività nell'esercizio di pubblici poteri o di potestà privatistiche.

Ad esempio, uno Stato membro può ritenersi un “operatore economico”, ove svolga atti di gestione quale l'organizzazione di un corso di formazione nel quadro di un programma finanziato dal FSE o effettui migliorie su una infrastruttura stradale nel quadro di un programma finanziato dal FESR. In questi casi, eventuali irregolarità commesse nella gestione dei Fondi europei devono essere comunicate ai sensi della normativa vigente, dal momento che lo Stato membro agisce in



quanto Autorità preposta ai compiti di esecuzione e di gestione e non nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 il “**sospetto di frode**” va considerato come una *irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*<sup>1</sup>.

Vi rientrano tipicamente fattispecie quali:

- *l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;*
- *la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;*
- *la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.*

Inoltre, è intervenuta la definizione all'interno della Direttiva sulla Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. Direttiva PIF) 2017/1371 del

5/7/2017. L'elemento di maggior rilievo previsto per qualificare un caso di irregolarità come “frode sospetta” è “l'intento deliberato” di commettere un'irregolarità da parte del soggetto attivo.

La nuova Direttiva definisce la "frode" come ogni azione od omissione intenzionale che:

- ✓ in materia di spese non attinenti agli appalti, comporta:
  - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;

---

<sup>1</sup> 1 La Commissione, avvalendosi di una classificazione utilizzata dall'ACFE, suddivide i tipi di frode riscontrabili in ogni struttura organizzativa, individua le aree di maggiore vulnerabilità:

1. manipolazione deliberata dei documenti finanziari
2. qualsiasi tipo di appropriazione indebita di beni tangibili o intangibili (es. rimborsi fraudolenti di spese)
3. corruzione (es. tangenti, manipolazione di appalti, conflitto di interessi occulto, appropriazione indebita)

- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- ✓ in materia di spese inerenti agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, comporta:
  - l'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
  - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
  - la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- ✓ in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, di cui al paragrafo successivo, comporta:
  - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
  - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
  - la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;
- ✓ in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri che comporta:
  - l'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
  - la mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
  - la presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

Fermo restando quanto riportato al punto c. che precede, nel momento in cui un Tribunale penale, nei confronti di un beneficiario, pronunci una sentenza di condanna e tale decisione non venga

impugnata (ovvero non sia ulteriormente impugnabile), il caso può essere considerato come **“frode accertata”** (e la “sospetta frode” dovrà essere riqualificata in IMS).

Il Reg. 2015/1970 all’art.2precisa che per **“procedimento amministrativo o giudiziario”** debba intendersi *un primo verbale amministrativo o giudiziario che corrisponde ad una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.*

#### **4. LA LOTTA ALLE IRREGOLARITÀ E ALLE FRODI**

La Regione siciliana, come nel precedente periodo di programmazione, promuove iniziative volte a garantire l’integrità del bilancio dell’Unione e al contempo la legittimità dell’azione amministrativa nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo, attraverso l’integrazione nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma stesso di misure volte alla prevenzione, l’individuazione e la correzione delle irregolarità e delle frodi, così come richiesto dalla Commissione e in linea con le raccomandazioni fornite nel citato documento EGESIF 14-00021-00 del 16 giugno 2014 - *Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate* e in coerenza con le *“Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo”*, approvate dal Ministero per gli Affari Europei con delibera n. 20 del 22 ottobre 2019.

##### **4.1 Misure di prevenzione**

Da attuare attraverso:

- la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali;  
l’assegnazione di specifiche responsabilità all’interno del Sistema di Gestione e Controllo, anche rispetto all’accertamento del suo regolare funzionamento, per far sì che tutti i soggetti interessati all’attuazione del Programma siano a conoscenza del proprio ruolo e dei relativi obblighi rispetto al tema delle irregolarità e delle frodi;
- la diffusione della cultura della lotta alla frode, attraverso iniziative di formazione e informazione rivolte al personale coinvolto nel Programma e finalizzate al miglioramento delle conoscenze necessarie per l’individuazione delle frodi e la correzione delle irregolarità e delle frodi;

- una chiara comunicazione dei Dipartimenti/CdR/OI finalizzata ad informare il pubblico e, in particolare, i beneficiari, in merito alla *propria opposizione alla frode e alla corruzione*;
- il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso l'elaborazione e l'adozione, da parte del personale interno e dei beneficiari, di procedure e strumenti codificati per l'attuazione e il controllo del Programma;

le verifiche di gestione condotte facendo anche riferimento, per le analisi del rischio, alle indicazioni fornite dalla Commissione sugli *indicatori di frode* (c.d. cartellini rossi), a banche dati e strumenti di classificazione del rischio messi a disposizione dalla Commissione (ARACHNE) e agli indirizzi e raccomandazioni formulate dagli organismi di audit e controllo nell'ambito dell'attuazione del Programma 2021-2027e del precedente periodo di programmazione. Nello specifico il sistema ARACHNE, quale strumento informatico di ricerca, estrazione, analisi dei dati e assegnazione dei punteggi di rischio, consente di potenziare le tecniche di rilevazione e prevenzione del rischio frode in relazione a specifiche operazioni nelle fasi di *selezione, rendicontazione e controllo in loco*, supportando le Amministrazioni nell'individuazione di progetti, beneficiari, contratti e contraenti più rischiosi, in modo da adottarne le misure necessarie. L'AdG, nell'ambito delle attività di propria competenza, effettua inoltre un riesame periodico dei rischi di frode attraverso il *Monitoraggio periodico del "rischio"*, procedendo ad una valutazione annuale, per operazioni, beneficiari, contratti, contraenti, e ad aggiornare, nell'ambito delle attività del *Gruppo di autovalutazione del rischio frode* che si riunisce con cadenza periodica, lo *strumento/matrice* di autovalutazione già utilizzato nel periodo 2014-2020. La reportistica dei risultati provenienti dalle attività di *monitoraggio periodico* viene pertanto trasmessa ai Dipartimenti impegnati nell'attuazione e nel controllo delle iniziative inserite nel Programma operativo, per le loro attività di pertinenza;

con riferimento alle misure anti-frode, in particolare, la costituzione di un **Gruppo di autovalutazione del rischio di frode**, dotato della necessaria conoscenza del Sistema di Gestione e Controllo del Programma e dei beneficiari degli interventi nonché rappresentativo degli organismi/soggetti che nell'ambito del Si.Ge.Co stesso concorrono all'attuazione delle operazioni (selezione delle operazioni, esecuzione delle verifiche, autorizzazione dei pagamenti e certificazione), incaricato di svolgere e revisionare periodicamente la valutazione del rischio di frode;

- l'inquadramento delle misure di prevenzione delle frodi in stretta coerenza - se del caso, anche ad integrazione - con quelle previste dal **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e**

**della Trasparenza<sup>2</sup> - Aggiornamento 2022-2024, dal Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023 2025<sup>3</sup>** e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

L'AdG del Programma operativo, in considerazione anche di quanto indicato nella nota COCOF 09/0003/00-IT sugli indicatori di frode e del documento EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014, ha redatto delle apposite sezioni sul rischio frode nell'ambito delle check list di controllo di primo livello, orientate a supportare le Unità di monitoraggio e controllo (UMC) dei CdR/OI/Dipartimenti nelle attività di controllo di primo livello.

#### **4.2 Strumenti e procedure per l'individuazione**

Da perseguire mediante:

- l'adozione e l'uso regolare di metodologie e strumenti specifici da utilizzare nei controlli;
- l'intensificazione, ovvero la verifica periodica dell'efficacia, dei controlli, anche attraverso l'accertamento della ricorrenza delle fattispecie di irregolarità e di frodi e il monitoraggio sistematico delle azioni correttive adottate nelle casistiche di irregolarità e di frodi. Si fa riferimento, in particolare all'esercizio di valutazione del rischio di frode periodicamente condotto in conformità con quanto previsto nella già citata nota EGESIF 14\_0021-00 che, tra l'altro, impone l'accertamento dell'adeguatezza delle misure attenuanti del rischio di frode (c.d. Piani di azione) già individuate, e al monitoraggio e analisi dei dati da svolgersi a chiusura di ciascun periodo contabile al fine di redigere i documenti di cui all'art. 98 del RDC (pacchetto di affidabilità)
- l'accertamento periodico dell'adeguata professionalità e del numero di personale dedicato;
- le azioni di informazione/formazione per i Servizi dislocati sul territorio;

gli scambi periodici di informazioni, attraverso l'integrazione e l'implementazione del sistema informativo adottato per il Programma;

- coordinamento, rafforzamento e strategia comune con altre strutture competenti (autorità investigative, di polizia e giudiziarie) per la rilevazione di frodi/irregolarità (Protocollo GdF, allegato 1);
- il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra Autorità centrali e Autorità locali e tra le Autorità del Programma;

---

<sup>2</sup> PTPC 2022-2024 adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 7 marzo 2022

<sup>3</sup> Approvato con DGR 136 del 30 marzo 2023

- l'attivazione dei meccanismi di segnalazione previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (*Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito – Whistleblower e Portatori di interessi – stakeholders*);

l'esame, ai fini dell'*analisi dei rischi*, delle principali tipologie di irregolarità rilevate nell'ambito della programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 e 2021-2027 e l'utilizzo di strumenti informatici e banche dati (es. ARACHNE) per il miglioramento delle tecniche di rilevazione delle irregolarità e delle frodi. Il sistema ARACHNE consente la rilevazione ed analisi di specifici indicatori di rischio raggruppati in 7 categorie: appalti (6), gestione di contratti (11), ammissibilità (9), performance (18), concentrazione (13), ragionevolezza (15), allarme di rischio reputazionale e frode (30), calcolati ed aggiornati periodicamente. Gli indicatori di rischio sono rappresentati da "semafori" con diversi colori (dal verde al rosso) in relazione agli indici di rischio. I competenti CdR/OI/Dipartimenti, nel corso del processo attuativo e di controllo, procedono ad interrogare il sistema ARACHNE, coerentemente a quanto indicato nelle "*Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE*" predisposte dall'IGRUE della Ragioneria Generale dello Stato il 22.07.2019 (allegato 2), per le seguenti attività:

1. *Selezione delle operazioni.* Nella fase di "selezione", il sistema ARACHNE può fornire informazioni ed elementi utili per approfondire specifici ambiti di istruttoria prima dell'ammissione a finanziamento di un progetto nell'individuazione di un Beneficiario. In tale ambito, il sistema ARACHNE potrebbe essere utilizzato dall'UCO per le verifiche circa l'affidabilità e/o la capacità amministrativo-gestionale del potenziale Beneficiario.
2. *Rendicontazione.* Nella fase dei controlli desk (controlli documentali amministrativo contabili) l'applicativo ARACHNE può fornire informazioni ed elementi utili per approfondire specifici ambiti di controllo/verifica da parte dell'UMC, relativi sia alla procedura di gara/affidamento sia alla spesa oggetto del rendiconto.
3. *Controllo in loco.* Il sistema ARACHNE si mostra particolarmente efficace ed indicato per supportare l'analisi dei rischi nell'ambito dei controlli di I° livello relativi alle verifiche in loco effettuati su base campionaria. L'AdG implementerà la metodologia di campionamento fin qui adoperata e indicata nel *Manuale di controlli di I° livello*, prevedendo la possibilità di estrarre un campione di operazioni selezionate dal Sistema

Comunitario Antifrode ARACHNE. Nello specifico l'AdG, mantenendo ferma la metodologia di estrazione e la dimensione del campione, verifica che tra le operazioni estratte almeno il 15% fino a un massimo del 30% di operazioni estratte, abbiano un

rischio indicato da ARACHNE come alto o medio. Se l'esito della procedura risulta positivo l'AdG convalida il campione, altrimenti, seleziona da ARACHNE le operazioni con rischio alto o medio da aggiungere al campione estratto.

Informazioni dettagliate sugli aspetti funzionali e tecnici relativi all'utilizzo di ARACHNE sono contenute all'interno dell'apposito Manuale Utente (Manuale utente ARACHNE - Client User Manual\_2.0.0-IT) e nelle linee guida per l'utilizzo del sistema, aggiornate dall'IGRUE a luglio 2019.

### **4.3 Strumenti e modalità di correzione**

Da effettuare:

- con il monitoraggio costante dell'evolversi dei procedimenti e delle procedure afferenti le irregolarità;
- per le frodi sospette, incentivando l'utilizzo del principio del “doppio binario” tra procedimento penale ed amministrativo;
- il riesame periodico di tutti i procedimenti, le procedure e i controlli connessi alle irregolarità e alle frodi potenziali o accertate con l'obiettivo di individuare e correggere le eventuali carenze del SiGeCo, in particolare nel caso di irregolarità di natura sistemica, e di individuare eventuali buone pratiche per il contrasto alle frodi;
- la ricerca di nuove forme ed iniziative per ridurre i tempi dei procedimenti di recupero; □  
nel caso di frodi, l'eventuale revisione dell'autovalutazione del rischio di frode.

### **4.4 Misure antifrode - Autovalutazione del rischio di frode**

L'individuazione e l'adozione di specifiche misure di lotta alle frodi è garantita dall'AdG, per il tramite dell'Area 4 - Controlli, coordinamento delle attività di controllo e di repressione frodi comunitarie che coordina le attività del *Gruppo di autovalutazione del rischio di frodi*; quest'ultimo operando nel rispetto del contesto del Programma e tenendo conto delle carenze eventualmente riscontrate nel Si.Ge.Co a seguito delle attività di controllo o audit svolte da organismi di controllo interni o esterni al Programma, periodicamente svolge la misurazione e l'analisi dei rischi di frode. Il Gruppo identifica i punti di debolezza del Si.Ge.Co e ne valuta gli effetti utilizzando la metodologia e lo Strumento di autovalutazione (allegato 4) indicato dalla Commissione con la citata nota EGESIF\_14-0021-00; il Gruppo misura, quindi:

- l'impatto e la probabilità che si possano verificare, nell'attuazione del Programma, determinate situazioni fraudolente (o potenzialmente tali);
- l'efficacia del sistema dei controlli esistenti e l'affidabilità delle eventuali ulteriori misure attenuanti (da poter individuare tra quelle proposti dall'allegato 2 alla suddetta nota EGESIF).

Al fine di garantire l'aderenza del processo di *autovalutazione* alle diverse fasi di attuazione del Programma - selezione delle operazioni, verifiche di gestione, pagamenti ai beneficiari e certificazione - il Gruppo di autovalutazione, individuato con decreto, è presieduto dal Dipartimento della Programmazione

Il ruolo di Segreteria e coordinamento per le attività del Gruppo è svolto dal responsabile dell'Area 4 – Controlli, coordinamento delle attività di controllo e di repressione frodi comunitarie del Dipartimento Regionale della Programmazione.

L'autovalutazione viene condotta nel corso del periodo di programmazione con cadenza almeno biennale ovvero, prima di tale scadenza in funzione del livello di rischio, dell'avanzamento finanziario del Programma stesso, degli esiti dei controlli condotti ovvero della sostanziale modifica di taluni elementi del contesto di riferimento (in particolare modifiche significative alle procedure o all'organizzazione previste dal SIGECO del Programma). La durata delle attività del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode è estesa fino alla chiusura della programmazione 2021-2027 .

Come sopra anticipato, ai fini dell'autovalutazione il Gruppo prende in esame i 4 processi fondamentali dell'attuazione del Programma:

- la selezione delle operazioni o dei beneficiari;
- l'attuazione delle operazioni da parte dei beneficiari, con particolare riferimento all'attuazione delle operazioni che si svolgono tramite appalti pubblici e la rendicontazione del costo del lavoro;
- i pagamenti ai beneficiari e la certificazione delle spese;
- la gestione diretta dei contratti di appalto da parte dell'Autorità di Gestione (operazioni a titolarità, ad es. contratti di assistenza tecnica).

In occasione della prima adozione, il Gruppo di autovalutazione verifica l'utilizzabilità dello *Strumento* per i processi chiave individuati e dispone l'eventuale contestualizzazione dei



“rischi predefiniti” e dei “controlli esistenti” rispetto alla normativa nazionale applicabile e ai controlli già esistenti nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

Il processo di autovalutazione viene, quindi, condotto dal Gruppo attraverso le seguenti fasi:

1. rispetto a determinati tipi di frode, misurazione del livello di rischio di accadimento - in termini di probabilità di accadimento e impatto – prima di prendere in considerazione l’effetto dei controlli esistenti o pianificati (individuazione del **rischio lordo**);
2. valutazione dell’efficacia dei controlli esistenti volti ad attenuare il rischio. La valutazione è fatta prendendo in considerazione le misure già esistenti previste dalla normativa nazionale, dal PTPC, dal Codice di comportamento dei dipendenti, dalla disciplina riguardante i patti d’integrità, dai protocolli di legalità, dalle procedure del SIGECO, ecc..  
Tale valutazione ha la finalità di misurare l’efficacia dei controlli attenuanti sul livello di impatto e la probabilità di accadimento (sul rischio lordo), tenendo conto sia della sistematicità di ciascuno dei controlli presi in esame che del livello di affidabilità ad esso attribuito dal Gruppo di autovalutazione (determinazione del **rischio netto**);
3. valutazione dell’incidenza di eventuali controlli supplementari, o *mitiganti*, sul rischio netto (individuazione del **Piano di azione**). Il Gruppo valuta l’utilizzabilità dei controlli mitiganti suggeriti dalla Commissione nell’allegato 2 alla nota EGESIF;
4. definizione dell’obiettivo di rischio (**rischio target**) inteso come livello di rischio che l’AdG ritiene tollerabile dopo la messa in atto e l’esecuzione di tutti i controlli (attuali e previsti).

In funzione degli esiti dell’autovalutazione l’AdG, se del caso, integra ovvero aggiorna il SiGeCo e/o la relativa manualistica, attestando il livello di rischio ritenuto tollerabile e monitorando l’efficacia nel tempo delle misure individuate nel Piano di azione.

## **5. GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ**

Di seguito sono riportati, in sintesi, le procedure adottate dalla Regione siciliana per la rilevazione, la gestione e la comunicazione delle irregolarità relative al PR FESR2021- 2027, definite in continuità con la precedente programmazione e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento e in coerenza con quanto previsto dalla Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma. Sono, in particolare, descritti, i soggetti coinvolti, i flussi informativi, le informazioni e i dati da rilevare, le tempistiche previste per le comunicazioni, gli strumenti adottati per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità rilevate.

## 5.1 Soggetti coinvolti

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di controllo sugli interventi del PR FESR 2021-2027 e nella rilevazione di eventuali irregolarità, possono essere sia soggetti interni al Sistema di Gestione e Controllo del Programma, sia soggetti esterni appartenenti a organismi nazionali e comunitari.

Fra i soggetti *interni* al Sistema di Gestione e Controllo del PR, vi sono:

□ il **Dipartimento regionale della Programmazione (DRP)**, quale Autorità di Gestione (AdG) del programma per il tramite dell'Area controlli, responsabile del coordinamento, indirizzo e inoltro verso il livello superiore delle comunicazioni create o aggiornate nel trimestre dai Centri di Responsabilità (CdR/OI). Nell'ambito dei compiti di coordinamento, provvede a fornire ai CdR/OI le necessarie indicazioni e a divulgare i documenti d'interesse sulla materia in questione.

In qualità di Capofila del Fondo FESR, inoltre, verifica la corretta compilazione delle schede OLAF predisposte dai CdR/OI e, se necessario, richiede le necessarie correzioni. Ne effettua, quindi, la “finalizzazione” su IMS per il successivo inoltro all'OLAF.

Acquisisce ufficialmente gli elenchi delle nuove schede OLAF e/o degli aggiornamenti caricati dal Centro di Responsabilità competente su IMS nel corso del trimestre e con nota a firma del Dirigente generale li trasmette formalmente - volta per volta - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comando regionale e Comando provinciale interessato), all'AdA ed all'Organismo che svolge la funzione contabile (OFC).

- i **Centri di Responsabilità**, per il tramite delle Unità di Controllo che operano presso l'Amministrazione regionale, oltre agli Organismi intermedi, nell'ambito delle attività di controllo di primo livello e, quindi, rilevazione, accertamento dell'irregolarità, creazione e/o aggiornamento della comunicazione OLAF (oltre che registrazione nel sistema informativo del Programma, Caronte). I CdR/OI, rispetto agli adempimenti connessi alla gestione delle irregolarità, hanno, quindi, il compito di:
  - provvedere alla rilevazione delle irregolarità mediante la compilazione delle check list/verbali di controllo di primo livello documentale e in loco e all'avvio delle procedure di recupero degli eventuali importi indebitamente versati;
  - “valutare” la ricorrenza dei presupposti per la segnalazione delle irregolarità/sospette frodi;

- alimentare il sistema informativo regionale Caronte in relazione alle eventuali irregolarità/sospette frodi riscontrate nel corso dei controlli, all'apertura, la conclusione o all'abbandono di eventuali procedimenti amministrativi/penali ovvero alla loro conclusione;
- alimentare il sistema informativo IMS (nuova comunicazione ovvero aggiornamenti) ai fini del tempestivo inoltro alla CE;
- adottare i provvedimenti correttivi rispetto alle irregolarità riscontrate, invitando l'UCO ad avviare il procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari e a registrare nel sistema Caronte gli estremi dei provvedimenti di revoca e di recupero;
- assicurare, di concerto con l'Organismo che svolge la funzione contabile (OFC), le conseguenti rettifiche finanziarie ai fini del recupero di quanto non dovuto al bilancio comunitario;
- provvedere, se del caso, all'informativa agli Organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, circa l'esito delle decisioni assunte. Al fine di agevolare il processo di feedback informativo in tema di fondi strutturali, il CdR/OI è tenuto a utilizzare un apposito format di comunicazione allegato alle *“Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo”* (cfr. Allegato 5), approvate dal Ministero per gli Affari Europei con delibera n. 20 del 22 ottobre 2019;
- l'Autorità di Audit, nel corso dei controlli di secondo livello, l'OFC quale soggetto interessato e potenziale rilevatore di irregolarità.

Fra i soggetti *esterni*, vi sono:

- le Autorità Nazionali, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE, la Guardia di Finanza<sup>4</sup>, gli Organi di Polizia Giudiziaria, la Corte dei conti, altri Organi di controllo delle amministrazioni regionali e centrali<sup>5</sup>;
- le Autorità Comunitarie preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei: la Corte dei conti Europea, l'Ufficio europeo per la

---

<sup>4</sup> Con tale soggetto la presidenza della Regione siciliana ha siglato in data 11 luglio 2018 un protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari (cfr. allegato 1)

<sup>5</sup> Detti soggetti *esterni* qualora nel corso dei controlli di competenza dovessero rilevare un'irregolarità, questi sono tenuti a segnalare (fornendo tutte le informazioni necessarie) l'irregolarità all'AdG/al Centro di Responsabilità che gestisce i fondi il quale – effettuati i necessari approfondimenti ed acquisiti ulteriori elementi dai propri fascicoli – è tenuto esso stesso ad effettuare la necessaria comunicazione OLAF

lotta antifrode (OLAF), la Commissione Europea – Direzione Generale della Politica regionale e urbana.

## **5.2 Il sistema della comunicazione**

Allo scopo di migliorare e facilitare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte degli Stati membri, l'OLAF ha sviluppato un sistema informatico denominato IMS. (*Irregularities Management System*) messo a disposizione delle amministrazioni che gestiscono fondi comunitari per redigere e presentare rapporti di irregolarità (comunicazioni) all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea.

Tale sistema, tramite apposito portale (AFIS) presente su web, è utilizzabile sia per il periodo di programmazione 2021-2027 che per i casi relativi alle programmazioni precedenti.

Al fine di rispecchiare l'organizzazione decentrata che la gestione dei fondi strutturali spesso comporta, l'architettura informatica dell'IMS consente l'accesso a diversi livelli organizzativi. Analogamente al periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 sono previsti i seguenti ruoli:

- il “*manager*” (Presidenza del Consiglio dei Ministri): verifica le comunicazioni e provvede all'inoltro verso la Commissione Europea-OLAF;
- il “sub-manager-Capofila” (Autorità di Gestione): verifica le comunicazioni, le “finalizza” e provvede all'inoltro verso il livello superiore. informa periodicamente l'OFC e l'Autorità di Audit in merito alle irregolarità riscontrate, ai relativi aggiornamenti nonché in merito allo stato dei recuperi da effettuare o già effettuati
- il “Sub-manager”: (Centri di Responsabilità/OO.II.): redige la comunicazione di irregolarità, ovvero provvede agli aggiornamenti, e la “valida” per il successivo passaggio di competenza al sub-manager-Capofila;
- l’“osservatore” (Autorità di Audit, OFC, Corte dei Conti): espleta funzione esclusiva di lettura dei dati.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Sub-manager tiene conto, da un punto di vista procedurale, delle seguenti indicazioni:

- I. creare le schede immediatamente dopo l'accertamento dell'irregolarità – o aggiornarle tempestivamente a seguito di mutamenti nell'ambito della procedura posta in essere per la risoluzione dell'irregolarità stessa;

- II. astenersi dall'invio, salvo esplicita richiesta della Commissione, delle comunicazioni relative ad irregolarità la cui quota comunitaria è inferiore o uguale ai 10.000 Euro;
- III. inviare sul sistema IMS le schede Olaf create al livello superiore;
- IV. inoltrare al Dipartimento regionale della Programmazione una nota contenente l'elenco delle schede OLAF, create ex novo e/o degli aggiornamenti, inserite avendo cura di mantenere ed archiviare presso la propria sede copia degli elaborati inviati.

### 5.3 L'obbligo della comunicazione

A norma dell'art.69 par 2 e dell'Allegato XII del RDC, è fatto obbligo agli Stati Membri di comunicare alla Commissione Europea le seguenti irregolarità:

- a) le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- b) le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>1</sup> per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;
- c) le irregolarità che precedono un fallimento;
- d) un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 precisa che si debba far riferimento a un **primo verbale “amministrativo o giudiziario”** e che con tale termine si debba intendere una *prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.*

In merito, si specifica quanto indicato nelle **linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre**

**2019** (Allegato 5), circa la ***necessità*** che sia compiuta un'attività di valutazione scritta da parte delle competenti Autorità, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di un'irregolarità. Pertanto, un **“primo verbale”** deve comunque presentare i seguenti elementi o caratteristiche:

- essere un documento scritto (valutazione scritta);
- contenere una valutazione da parte di un'Autorità competente;
- stabilire, quale logica conclusione, che è stata commessa un'irregolarità.

Si sottolinea che lo scopo principale delle segnalazioni di Irregolarità non è avviare la procedura di recupero dei fondi ma sottoporre il caso alla Commissione a fini di analisi e di informazione.

Per questo motivo, non necessariamente il PACA deve essere collegato all'avvio della procedura di recupero, giacché la fase successiva al rilevamento dell'irregolarità è quella in cui l'Autorità competente (Autorità di gestione, Centro di Responsabilità, Organismo Pagatore, OFC o Autorità di Audit) recupera gli importi irregolari. Per tali motivi, la data del PACA non deve essere successiva all'avvio della procedura di recupero in quanto (nella maggioranza dei casi) la procedura di recupero inizia nella data in cui l'Autorità competente adotta un provvedimento amministrativo per il recupero degli importi.

Forniti i principi generali, occorre quindi effettuare la distinzione tra “PACA” Amministrativo e “PACA” Penale (cfr. *linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre 2019*).

### **1) PACA Amministrativo**

La prima valutazione scritta circa la sussistenza o meno di una “irregolarità amministrativa” deve essere svolta dagli Organi decisionali preposti alle diverse provvidenze europee. In relazione, invece, al settore dei Fondi Strutturali (FESR, FSE, FC, FEAMP), avendo specifico riguardo alle indicazioni contenute nel “Linee Guida OLAF”, i suddetti Organi decisionali dovrebbero compiere la valutazione sempre senza ritardo e comunque entro e non oltre il ragionevole termine di 12 mesi dalla data di ricezione di un primo documento di controllo (o documento analogo) che indica la possibile sussistenza di un'irregolarità. Detta prima valutazione scritta dovrebbe, altresì, essere sempre adottata all'esito di un preliminare contraddittorio con il beneficiario al quale viene contestata la specifica violazione amministrativa. Detta prima valutazione scritta può, al massimo, coincidere con l'emissione

del c.d. “provvedimento di recupero”, e dovrebbe essere sempre adottata all’esito di un preliminare contraddittorio con il beneficiario al quale viene contestata la specifica violazione amministrativa.

Esempi di primo documento di controllo il quale deve essere oggetto della successiva (e prima) valutazione scritta da parte dell’Organo decisionale, relazioni di audit relazioni dei cc.dd. “Organismi esterni”: Guardia di finanza, Carabinieri, altre relazioni o memorandum emessi da Enti pubblici (controllo interno, rapporti di gestione, etc.).

Ogni primo documento di controllo, quindi, anche proveniente da Organismi esterni alla struttura (es. Reparti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Capitaneria di porto) deve essere vagliato dall’Autorità competente ed eventualmente ribadito (in tutto o in parte) dalla stessa attraverso un proprio atto amministrativo che costituirà, quindi, il c.d. “PACA”

(prima valutazione scritta) a conferma dell’esistenza (o meno, ovvero anche solo in parte) di un’irregolarità amministrativa.

Tra gli esempi di prima valutazione scritta il PACA amministrativo, ovvero:

- atti Amministrativi finalizzati ad avviare la procedura di recupero
- ordine di recupero.

## **2) PACA Penale**

Ai sensi delle Linee Guida la prima valutazione scritta intesa quale “primo atto di accertamento giudiziario” circa la sussistenza o meno di una “sospetta frode” è da identificarsi:

- nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art. 405 c.p.p.; v nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in cui il Pubblico Ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p.
- OVVERO, antecedentemente, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all’informativa da inviare all’Autorità da cui dipende il pubblico impiegato.



A livello nazionale, con la Delibera n. 13 del 7 luglio 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie, ha precisato che la *valutazione è compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie – CdR/OI – ed ha l’obiettivo di verificare che gli elementi indicati nel primo verbale di constatazione o nell’atto siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario*”. Precisa, altresì, che *Con tale espressione si richiede agli Organi decisionali il compimento di una attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale di constatazione o nell’atto, in modo che si possa escludere l’obbligo di trasmissione tutte le volte che si riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o frodi.*

Il Dipartimento per le politiche europee della presidenza del consiglio dei Ministri ha precisato inoltre con le linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre 2019, che *l’obbligo di segnalazione, deriva da tutti quei comportamenti materiali posti in essere dall’operatore economico, anche non intenzionali, che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi del Bilancio europeo. Si è in presenza di un’irregolarità quando i corrispondenti importi siano stati - anche solo potenzialmente - in grado di cagionare un danno al bilancio europeo, ovvero quando questi siano stati inseriti all’interno di una “certificazione di spesa” inviata alla Commissione europea.*

Quanto alle risorse proprie tradizionali, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle frodi e delle irregolarità individuate e a prendere i provvedimenti necessari per recuperare e versare al bilancio europeo gli importi corrispondenti ai diritti accertati.

Sono esclusi gli errori o le negligenze che arrecano pregiudizio al bilancio UE, commesse dalle amministrazioni che agiscono a livello nazionale in veste di pubbliche autorità, fermi restando gli obblighi di comunicazione di tali errori a norma dei regolamenti settoriali.

L’irregolarità può verificarsi in qualsiasi fase del “progetto”, dalla programmazione fino alla verifica, nel monitoraggio ex-post o nella valutazione. I controlli, svolti in qualunque fase, devono indicare quali siano le condizioni che non sono state rispettate dal beneficiario e quelle che non vengono rispettate dopo il completamento del progetto (ad esempio, il funzionamento o la gestione delle infrastrutture).



Anche qualora l'irregolarità sia riscontrata prima che la relativa spesa sia dichiarata alla Commissione come spesa ammissibile, si tratterà comunque ed in linea puramente astratta di un'irregolarità in quanto, se non fosse stata rilevata, avrebbe potuto avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'UE. In questo caso, la irregolarità non deve essere comunicata ad OLAF sulla base di espressa disposizione normativa che prevede una deroga all'obbligo di segnalazione qualora la spesa irregolare non sia stata mai inserita all'interno di una dichiarazione di spesa.

Perché sorga l'obbligo di comunicazione delle irregolarità non è indispensabile che si sia giunti all'accertamento delle eventuali responsabilità o che si sia concluso un qualsiasi procedimento interno o giudiziario. La segnalazione dell'irregolarità è indipendente dalla valutazione del comportamento concreto formulata dall'autorità amministrativa o giudiziaria. La circostanza che la valutazione richiesta sia in realtà un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione o nell'atto è, d'altro canto, confermata dal richiamo al dettato comunitario, secondo cui resta sempre ferma la possibilità di rivedere o revocare l'accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario, nonché dall'affermazione che l'accertamento si deve considerare non definitivo e comunque rivedibile.

Nel caso, poi, di irregolarità (o presunte irregolarità/frodi) aventi rilevanza giudiziale, sempre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente specificato in merito all'individuazione del **primo atto di accertamento giudiziario**, rilevante ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione. Con delibera n. 13/2008 e conclusioni della riunione Colaf del 30 gennaio 2014, ha infatti precisato che con tale *atto* debba intendersi:

- 1. nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;*
- 2. nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p..*
- 3. OVVERO, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis*

*del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all'informativa da inviare all'Autorità da cui dipende il pubblico impiegato.*

Pertanto, l'obbligo di comunicazione di irregolarità aventi rilevanza giudiziale/penale (frodi) sorge non già al momento della comunicazione della notizia di reato da parte degli Organismi di controllo, esterni ed interni ai PO, bensì dal momento della richiesta di rinvio a giudizio. A seguito della sola notizia di reato è possibile comunicare l'infrazione qualificandola come "Irregolarità". Successivamente, al momento della richiesta di rinvio a giudizio l'irregolarità potrà essere qualificata come "Sospetta frode", eventualmente "Accertata frode" o, ancora, mantenere la qualifica di mera "Irregolarità". E' fatto salvo il caso in cui con la comunicazione della notizia di reato si è in presenza di arresti o di fatti di uguale gravità.

Sempre in relazione alla definizione del **momento** e alla **verifica dei presupposti** per la comunicazione, va ulteriormente tenuto presente che ai fini dei requisiti finanziari non va considerata solo l'incidenza effettiva dell'irregolarità ma anche quella eventuale, ovvero se l'irregolarità non fosse stata scoperta. Particolare attenzione va, quindi, posta nei controlli laddove si rilevi che più operazioni frazionate, ma riconducibili al medesimo progetto, comportino il superamento della soglia di rilevanza: in questo caso infatti l'irregolarità potrebbe essere stata preordinata ed organizzata in modo tale da non cadere nelle maglie del controllo, sebbene il danno agli interessi comunitari sia comunque perpetrato.

Costituiscono cause estintive di una irregolarità (e conseguente chiusura di una scheda OLAF sul sistema IMS):

- il recupero delle somme illegittimamente erogate;
- la deduzione dalla certificazione di spesa del relativo importo (ritiro o decertificazione);
- l'accertamento di regolarità delle operazioni segnalate;
- l'inesigibilità delle somme da recuperare

#### **5.4 Deroche all'obbligo di comunicazione**

A norma della sezione 1.2 dell'Allegato XII del RDC:

*Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:*

- a) le irregolarità di importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000

EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;

- b) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui alle lettere c) e d), del presente punto non si applicano alle irregolarità di cui al punto 1.1 lettera b) dell'Allegato XII

## 5.5 Tempistiche della comunicazione

A norma del paragrafo 1.4 dell'Allegato XII del Reg. UE 2021/1060 – Tempi della segnalazione - *Entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari gli Stati membri segnalano le irregolarità. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio.*

## 5.6 Contenuti della comunicazione

L'Allegato XII del Reg UE 2021/1060 alla sezione 2, , indica le informazioni oggetto di segnalazione tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). :

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'**autorizzazione** dell'autorità giudiziaria competente.

Le nuove comunicazioni iniziali di irregolarità/frode inserite in IMS, dal 1 gennaio 2016 potranno essere utilizzate dalla Commissione UE (ex art. 143 del regolamento U.E. 2462/2015) anche ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione in materia di appalti denominato **EDES**.

Secondo la normativa in oggetto, le stazioni appaltanti possono avvalersi, per escludere eventuali operatori economici dalle procedure di gara, ovvero per revocare contratti in corso, dei dati e delle informazioni ritraibili dal sistema EDES messo a disposizione dalla Commissione europea.

Il sistema EDES si alimenta automaticamente a partire dal 1° gennaio 2016, da IMS. I dati sono a disposizione delle stazioni appaltanti a partire dal 1° gennaio 2017.

Il Comitato Antifrode dopo aver manifestato in sede comunitaria perplessità sull'efficacia della banca dati EDES dato che il sistema IMS è utilizzato in maniera differente negli Stati membri e che i dati, non risultando comparativi potrebbero generare disparità di trattamento tra gli operatori economici dei diversi stati membri, ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni sulla compilazione delle comunicazioni iniziali da trasmettere all'Olaf, al fine di sollevare l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità che possa derivare dall'utilizzo inappropriato dei dati contenuti nelle medesime schede Olaf dentro la banca dati EDES.

A tal fine, ciascun Dipartimento, nelle comunicazioni iniziali da trasmettere all'Olaf, dovrà inserire nel campo 11.1 (commenti) la seguente frase: ***“Avvertenze per l'utilizzo dei dati contenuti nella presente scheda ai fini EDES (Sistema di individuazione precoce e di esclusione) ex art. 108, punto 2 lett. D del Reg. (UE) 1929/2015 (vgs Allegato)”*** e nel campo 11.3 – allegati – dovrà inserire il “New Disclaimer” come da format approvato dal Comitato antifrode del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e allegato alle presenti Linee Guida (Allegato 6).

Nel caso in cui, infine, l'AdG **non debba segnalare alcuna irregolarità**, essa ne informa in ogni caso la Commissione entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre.

## **5.7 Gli aggiornamenti della comunicazione**

Ai sensi del par.1.4 dell'Allegato XII del già citato Regolamento sulle Disposizioni comuni, la Commissione deve essere informata, non appena rilevati eventuali aggiornamenti, sul seguito dato ad ogni caso di irregolarità che sia stato oggetto di una precedente trasmissione di dati, e di ogni cambiamento significativo rispetto a quanto evidenziato in precedenza. In particolare, devono essere fornite dettagliate informazioni concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti.

Su richiesta scritta della Commissione, l'AdG fornisce, inoltre, le informazioni relative ad una specifica irregolarità o ad un gruppo specifico di irregolarità.

## **6. I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE**

Il percorso che segue la comunicazione dell'irregolarità dal momento della rilevazione fino all'acquisizione da parte della Commissione Europea – OLAF può essere scisso in due flussi, in funzione del soggetto che rileva l'irregolarità:

- percorso interno alla Regione Siciliana;
- percorso esterno alla Regione Siciliana;

### **Soggetti coinvolti nel flusso interno:**

- i Centri di Responsabilità;
- la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Programmazione – Area 4 - Controlli, coordinamento delle attività di controllo e di repressione frodi comunitarie (AdG);
- la Guardia di Finanza – Nucleo Repressione Frodi (GdF);
- l'Autorità di Audit (AdA);
- l'Organismo per la funzione contabile (OFC).

### **Soggetti coinvolti nel flusso esterno:**

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche comunitarie;
- Commissione Europea, Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF).

## **6.1 Modalità operative**

Non diversamente da quanto previsto per i periodi di programmazione 2007/2013 e 2014/2020 la procedura relativa alla comunicazione delle irregolarità si differenzia in funzione al soggetto che rileva l'irregolarità:

- 1) l'irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell'ambito dei controlli ex articolo 74 del RDC (verifiche di gestione o controlli di primo livello);
- 2) l'irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza;
- 3) l'irregolarità viene rilevata dall'Autorità di Audit o dall'OFC.

Per ognuna delle suddette tipologie la procedura è la seguente:

**Primo caso: L'irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell'ambito dei controlli ex articolo 74 del RDC**

- I. Il CdR/OI valuta la ricorrenza dei presupposti per la segnalazione delle irregolarità, identificando la fattispecie di violazione delle norme comunitarie/nazionali che possa aver provocato “pregiudizio al bilancio comunitario”. Registra gli esiti del controllo nel sistema Caronte.
- II. Il CdR/OI verifica se i rilievi formulati possano o meno configurare un'ipotesi di sospetta frode con comportamenti rilevanti sotto il profilo penale; in tal caso troveranno applicazione le norme del c.p.p. in ordine alla “notizia di reato” (art. 330 e ss. del c.p.p.) con i conseguenti obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria/polizia giudiziaria (nell'ipotesi di responsabilità amministrativa, obbligo di segnalazione alla magistratura contabile). Trattandosi di fattispecie suscettibile di segreto istruttorio, il CdR/OI dovrà richiedere il nulla osta all'Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti connessi all'obbligo di segnalazione.
- III. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni configurabili come violazioni tributarie, trasmette l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti (ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68) alla Guardia di Finanza.
- IV. Qualora l'irregolarità – a prescindere dalle fattispecie suesposte – comporti un recupero nei confronti del Beneficiario, l'UCO, in via preliminare, trasmette a quest'ultimo una nota di debito o intimazione a restituire.
- V. Decorso inutilmente il termine fissato per la restituzione, valutata la presenza di un comportamento irregolare, ne richiama l'attenzione del Dirigente generale il quale dispone che l'UMC provveda alla redazione della necessaria comunicazione.
- VI. L'UMC, ottenuto, laddove necessario, il nulla osta dell'Autorità giudiziaria e acquisiti dall'UCO tutti gli elementi necessari, elabora l'apposita sul sistema IMS, nel formato “validata” al Dipartimento regionale della Programmazione (AdG), nei tempi e nelle modalità dalla stessa stabilite, per il seguito di competenza.
- VII. Definisce, nel caso di somme già inserite in una domanda di pagamento alla UE, se, ai fini del reintegro al bilancio dell'Unione europea, si debba operare con un ritiro ovvero con un

recupero (cfr. successivo cap. 7) e ne dà comunicazione all'OFC nell'apposita comunicazione

("Elenco importi ritirati/provvedimenti di recupero") da predisporre ai fini della dichiarazione delle spese.

VIII. Trasmette gli elenchi dei casi creati\aggiornati al DRP avendo cura di istituire presso la propria sede un archivio, anche informatico, che consenta di conservare e registrare, oltre alla scheda OLAF, anche:


- l'importo dei recuperi eseguiti o previsti;
- le misure conservative a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati;
- i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero: per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso;
- l'eventuale abbandono dei procedimenti penali;
- decisioni amministrative o giudiziarie, o loro elementi essenziali, relative alla conclusione dei procedimenti;
- tutta la corrispondenza atta a documentare il periodico monitoraggio della procedura avviata.

IX. L'AdG verifica la correttezza formale della scheda compilata dal Centro di Responsabilità competente. In caso negativo provvede a richiedere le necessarie correzioni.

X. A verifica ultimata positivamente, la "finalizza" e provvede all'inoltro verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti.

XI. Per confermare ufficialmente l'invio, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comando provinciale interessato per la localizzazione dei casi), all'Autorità di Audit (AdA), all'Organismo per la funzione contabile (OFC) ed al CdR/OI responsabile l'indicazione del codice (OLAF) del caso, unitamente ad una copia della scheda inoltrata tramite sistema.

XII. Nel frattempo viene avviato un procedimento che può essere di carattere amministrativo e/o carattere giudiziario che verrà seguito dal CdR/OI.



Come già accennato nei punti precedenti, sarà cura della UMC monitorare periodicamente l'evolvere della procedura avviata (giudiziaria e/o amministrativa) fornendo – ove necessario e qualora la procedura stessa non dovesse dipendere dall'Amministrazione che gestisce l'operazione – periodicamente informazioni all'UCO competente al fine di l'accelerare la procedura stessa.

Un'attenzione ed una vigilanza particolari dovranno essere poste sullo stato dei **recuperi** di somme indebitamente percepite (siano risorse comunitarie che risorse nazionali) (cfr. cap. 7).

Appare superfluo, inoltre, rammentare che sia la Procura della Corte dei Conti che la Guardia di Finanza risultano osservatori privilegiati del sistema IMS. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza questa soluzione semplifica – tra l'altro - gli scambi d'informazione previsti dal Protocollo d'Intesa con la stessa stipulato. L'accesso ad IMS permette, invece, alla Procura



della Corte dei Conti di vigilare sullo stato dei recuperi di somme indebitamente percepite (siano risorse comunitarie che risorse nazionali) e di chiederne conto a quelle Amministrazioni che si riveleranno poco solerti o non avranno documentato puntualmente le motivazioni dei ritardi.

Ogni nuovo avanzamento della procedura formerà oggetto di un aggiornamento del caso su IMS fino alla risoluzione della irregolarità.

In caso di impossibilità a prevedere od eseguire il recupero di una somma, la UMC provvederà alla trasmissione, all'OFC per i successivi adempimenti nell'ambito della procedura di *presentazione dei conti*, di un resoconto nel quale indicherà l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita (cfr. par. 7.1). Le informazioni fornite saranno sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le Autorità italiane. Le informazioni comprenderanno, almeno: a) una copia dell'atto di concessione;

- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario;
- c) una copia dell'ordine di recupero;
- d) nei casi di fallimento, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario;
- e) una descrizione dei provvedimenti presi dal Centro di Responsabilità per recuperare l'importo in questione con l'indicazione delle rispettive date.

Entro i primi due mesi successivi alla scadenza di ogni trimestre, il Dipartimento regionale della Programmazione (AdG) elabora il riepilogo di tutti i casi di irregolarità creati o aggiornati su IMS nel corso del trimestre stesso e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comandi regionale e provinciali) all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione

In particolare, le date sono le seguenti.

- 31 maggio XXXX → aggiornamenti relativi al trimestre gennaio – febbraio – marzo XXXX;
- 31 agosto XXXX → aggiornamenti relativi al trimestre aprile – maggio – giugno XXXX;
- 30 novembre XXXX → aggiornamenti relativi al trimestre luglio – agosto - settembre XXXX;

- 28 febbraio XXXX → aggiornamenti relativi al trimestre ottobre – novembre - dicembre XXXX.

### **Secondo caso: L'irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza**

Come previsto dalla circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito, di conseguenza, dal Protocollo d'Intesa già stipulato con la Regione Siciliana, rielaborato nel mese di febbraio 2008, l'irregolarità viene segnalata dalla GdF – attraverso l'apposito modulo – al CdR/OI competente, per le valutazioni del caso. Ne vengono informate anche l'AdG e l'AdA.

L'UCO, valutata l'effettiva presenza di un comportamento irregolare, ne richiama l'attenzione del Dirigente generale il quale dispone che l'UMC provveda alla redazione della necessaria comunicazione secondo le modalità descritte in precedenza a partire dal punto iv).

La Guardia di Finanza viene quindi informata delle decisioni assunte attraverso l'utilizzo del format di comunicazione di cui alle *“Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo”* di ottobre 2019.

### **Terzo caso: L'irregolarità viene rilevata dall'AdA o dall'OFC**

L'AdA (o l'OFC), dandone conoscenza all'AdG, effettua l'adeguata segnalazione al CdR/OI, che, eseguiti i necessari accertamenti, potrà formulare, tramite la UMC, le proprie controdeduzioni o predisporre la comunicazione OLAF sul stema IMS. .

RESTANO SALVE LE NORME DI CARATTERE GENERALE SUGLI OBBLIGHI DEI FUNZIONARI PUBBLICI

## **7. LA GESTIONE CONTABILE DELLE IRREGOLARITA'**

A norma dell'art. 69, c.2 (*“Responsabilità degli Stati membri”*) del Reg. UE 2021/1060 (RDC), gli Stati membri sono tenuti a prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un

programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione (art. 103, c1 “Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri”).

A tal fine gli esiti dei controlli (controlli dell’AdG, audit dell’AdA o di organismi esterni) devono essere registrati sul SIL Caronte. In occasione di ogni domanda di pagamento, devono essere messe a disposizione dell’Autorità che svolge la Funzione Contabile – tramite apposita reportistica – le informazioni in merito alle irregolarità riscontrate e ai successivi e conseguenti provvedimenti posti in essere per il reintegro delle somme al bilancio regionale e/o al bilancio UE.

In materia di recuperi o restituzioni al bilancio UE, al fine di inquadrare correttamente la disciplina applicabile e definire di conseguenza procedure efficaci al reintegro delle risorse, occorre distinguere:

- recuperi che riguardano lo Stato membro e Commissione europea;
- recuperi che afferiscono Amministrazione competente e beneficiario.

## **7.1 Gestione delle spese irregolari**

Il CdR/OI è responsabile della correzione e del recupero delle spese irregolari.

Il CdR/OI, utilizzando il “*Modulo di comunicazione irregolarità*”, comunica all’Autorità che svolge la Funzione Contabile per il PR FESR le irregolarità riscontrate nel periodo di riferimento e le sue modalità di trattamento. Di tale irregolarità verrà data evidenza nell’allegato della prima dichiarazione di spesa successiva alla rilevata irregolarità.

Le modalità di trattamento delle irregolarità sono le seguenti:

### **1. Ritiro**

Ritiro delle spese irregolari liberando così risorse che potranno essere utilizzate su altre operazioni.

In tale ipotesi l’ Autorità che svolge la Funzione Contabile ritira la spesa irregolare da quella già certificata alla Commissione Europea nella domanda di pagamento intermedia successiva; ciò si può verificare anche prima dell’effettivo recupero da parte del CdR/OI nei confronti del beneficiario.

Se le spese irregolari sono comunicate dal CdR/OI successivamente alla presentazione della domanda di pagamento intermedia finale del periodo contabile, l’Autorità che svolge la

Funzione Contabile opera la detrazione direttamente dai conti e la rettifica finanziaria corrispondente viene indicata nell'Appendice 4 dedicata alla “*Riconciliazione delle spese*” alimentando la colonna delle osservazioni.

## 2. **Recupero pendente**

Quando il CdR/OI intende recuperare le spese irregolari dal beneficiario, tali spese possono restare temporaneamente negli importi certificati del Programma in attesa del risultato del procedimento di recupero. Il CdR comunica all’Autorità che svolge la Funzione Contabile tale modalità. L’importo verrà tracciato come recupero pendente.

Il recupero delle somme è effettuato mediante l’ottenimento del rimborso che può avvenire:

- a. tramite *l’escussione della garanzia* nel caso di concessione di anticipazioni;
- b. attraverso la *compensazione* delle ulteriori somme ancora da erogare al beneficiario con quelle da recuperare;
- c. con la *procedura di recupero* delle somme di seguito indicata.

Il CdR/OI emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma da recuperare alla data di restituzione (art. 17, Legge n. 144/1999 e s.m.i.); registra altresì l’informazione nel SIL Caronte e nella scheda OLAF aperta, nei casi previsti. La restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione richiede, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati, gli interessi di mora sulla quota capitale a partire dalla scadenza del termine.

A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale relativa al Fondo (FESR), comprensiva degli interessi di mora riscossi, deve essere rimborsata alla Commissione Europea, mentre l’Amministrazione trattiene la quota di interessi legali maturati (interessi attivi).

Al termine della procedura di recupero il CdR/OI detrae tali importi nella successiva dichiarazione di spesa, registra l’informazione nel SIL Caronte e aggiorna l’eventuale scheda OLAF aperta.

L’importo corrispondente sarà indicato nei ritiri e detratto dai recuperi pendenti.

Gli importi recuperati sono, quindi, restituiti alla Tesoreria regionale.

Relativamente ai recuperi completati, nell’inserimento dei dati nel sistema informativo IMS deve essere data evidenza da parte dei CdR/OI del fatto che si tratta della trasmissione di chiusura (indicando su IMS l’opzione “caso chiuso”) da cui emerge chiaramente l’avvenuto recupero.

In particolare, nella sezione del sistema IMS di chiusura del caso, relativa allo stato dei procedimenti, si dovrà indicare:

- Data di chiusura del caso: gg/mm/aaaa
- Stato finanziario: FULR – Recupero completo

Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione (FdR), a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, viene rimborsata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87.

A norma del Reg.Del.(UE) 2016/568 *“Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.*

*Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo”.*

Ne consegue che il CdR/OI/OI, avendo esperito tutte le procedure possibili per il recupero delle somme indebitamente erogate e non avendo ottenuto esiti positivi, sentita l'Avvocatura può richiedere che la Commissione si faccia carico di tali importi. Tale procedura è disciplinata dalle disposizioni del periodo di programmazione 2014-2020 dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 e dal documento EGESIF 15\_0017-04 final del 3.12.2018 - *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili.*

In applicazione di tali disposizioni il CdR/OI comunica all'Autorità che svolge la Funzione Contabile l'entità degli importi non recuperabili, le indicazioni sulle procedure attuate per il recupero e le motivazioni circa l'irrecuperabilità.

L'Autorità che svolge la Funzione Contabile, in occasione della chiusura dei conti annuale, ne farà richiesta alla Commissione Europea secondo le modalità e gli strumenti indicati nel citato Regolamento delegato (UE) n. 2016/568.

Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

Disposizioni particolari si applicano nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari (*cfr. Articolo 103 Reg.(UE) 1060/2021 c.5 e ss.*).

L'Autorità che svolge la Funzione Contabile registra nel proprio sistema contabile i ritiri, gli importi recuperati, gli importi considerati irrecuperabili e i recuperi pendenti.

La tenuta della contabilità dei recuperi pendenti consente all'Autorità che svolge la Funzione Contabile di mantenere evidenza dei soggetti debitori.

## **7.2 Recuperi con efficacia nell'ambito del rapporto Amministrazione - beneficiario (reintegri/restituzioni)**

Il CdR/OI mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al recupero delle eventuali somme indebitamente pagate di cui viene a conoscenza direttamente o mediante la segnalazione di altri soggetti.

Le procedure per il recupero di tali risorse non variano in relazione alla fonte di finanziamento, pertanto anche per il recupero di risorse erogate a valere sul PR FESR Sicilia 2021/2027 vale quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale e dalla prassi in uso in materia di bilancio e contabilità pubblica.

In ottemperanza agli obblighi definiti dalla L. n. 241/1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) in materia di comunicazioni e, a livello regionale, dalla L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., l'Amministrazione competente comunica l'apertura di un procedimento di accertamento di un'irregolarità "...ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti che per legge debbono intervenire e ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai destinatari diretti, cui possa derivare un pregiudizio", cioè nei confronti del soggetto beneficiario disponendo l'eventuale **sospensione** delle erogazioni.

La comunicazione di avvio del procedimento avviene ai sensi e nelle forme previste dall'art. 8 della sopracitata norma (ovvero, artt. 2, 9 e 11bis della L.R. n. 10/1991), indicando tra l'altro:

- l'oggetto del procedimento promosso,
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento,
- la data entro la quale devono essere presentate eventuali controdeduzioni (di norma 15 giorni),
- il preavviso di revoca,
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

Il beneficiario, entro il termine previsto, a partire dalla data di ricevimento della contestazione, può presentare all'Amministrazione le sue controdeduzioni/osservazioni ed eventuali documenti esplicativi. Il processo di **apertura del contraddittorio** è, infatti, finalizzato all'accertamento in via definitiva dell'irregolarità e ammette la possibilità da parte del beneficiario, soggetto ad onere della prova, di dimostrare con opportune evidenze l'inesistenza della contestazione mossa.

Il responsabile del procedimento, avendo acquisito ulteriori elementi di giudizio, formula osservazioni conclusive in merito alle contestazioni sollevate adottando un provvedimento di archiviazione dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui confermi le motivazioni che hanno portato all'avvio del procedimento o qualora siano decorsi inutilmente i termini, il responsabile procede al recupero delle somme con l'emissione del decreto con il quale si dispone l'addebito, il recupero delle somme sia della parte capitale del debito che dei relativi interessi da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di restituzione, e l'eventuale revoca del contributo.

Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire con **restituzione diretta** dal beneficiario su apposito conto corrente ovvero tramite:

- **compensazione**<sup>6</sup> a valere su erogazioni diverse dovute dalla Regione al debitore (di questa possibilità deve essere fatta menzione nell'atto di revoca);
- **escussione delle garanzie prestate;**
- in assenza di garanzia, tramite **riscossione coattiva.**

---

<sup>6</sup> Lo strumento della compensazione assume tanta più efficacia, anche in termini preventivi/dissuasivi, quanto più l'Amministrazione è in grado di monitorare le somme attive e passive in capo a ciascun beneficiario attraverso meccanismi di accertamento delle posizioni dei soggetti che devono percepire e di quelli che risultano debitori nei confronti dell'Amministrazione stessa; lo stesso COLAF suggerisce di adottare a tal fine il **registro debitori**.

In caso di mancato restituzione delle somme entro il termine assegnato occorre distinguere se il recupero trae origine da un rapporto di diritto pubblico o privato.

### **7.2.1 Recupero da soggetti pubblici**

Qualora il rapporto di credito tragga origine da un rapporto di diritto pubblico (esempio: addebito somme a seguito di revoca di finanziamento nei confronti di un ente locale beneficiario) e laddove non sia possibile procedere tramite compensazione, si può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme attraverso la procedura di cui al D.Lgs. n.46/1999 e dal Regolamento emanato con il D.M. n. 321 del 3 settembre 1999. Si procederà pertanto al recupero coattivo della somma mediante iscrizione a ruolo.

### **7.2.2 Recupero da privati**

Fatte salve le norme e le procedure specifiche previste per particolari settori d'intervento, decorsi inutilmente i termini previsti per il recupero delle somme senza che:

- sia stato effettuato il pagamento o
- siano state presentate controdeduzioni o
- il provvedimento di accertamento sia stato impugnato,

l'azione di riscossione prosegue mediante l'attivazione della garanzia fideiussoria eventualmente prestata per l'importo dovuto maggiorato degli interessi maturati ovvero, in mancanza della garanzia, predisponendo e trasmettendo all'interessato comunicazioni di sollecito al pagamento e di decorrenza degli interessi moratori.

Decorsi gli ulteriori termini, il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure esecutive di recupero delle somme che, di norma, si configurano nell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero, nell'iscrizione a ruolo.

## **8. LE RETTIFICHE FINANZIARIE**

La nozione di “rettifica” è, di fatto, strettamente connessa alla nozione di irregolarità, dovendosi distinguere, ai fini del corretto trattamento, tra irregolarità *isolata* e *sistemica* (ovvero, *carenza del sistema*).



Lo scopo delle correzioni o “rettifiche finanziarie” è quello di ripristinare una situazione nella quale il 100% delle spese dichiarate ai fini del cofinanziamento dei Fondi SIE siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

La Commissione europea già nella Decisione C(2011) 7321 final - *Linee guida sui principi, criteri e scale indicative da applicarsi nel rispetto delle rettifiche finanziarie definite dalla Commissione secondo gli Articoli 99 e 100 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006*, a valere sulla programmazione 2007-2013 aveva definito:

- l'**irregolarità isolata** come un errore che non dipende dagli altri errori nella popolazione o dalle carenze nei sistemi;
- l'**irregolarità sistemica** come un errore, reiterato o non, che deriva dall'esistenza di gravi carenze nel sistema di gestione e controllo (le cui regole sono stabilite nel Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1083/2006);
- le **carenze del sistema** come punti di debolezza nel sistema di gestione e controllo, e precisato che *l'ammontare della rettifica finanziaria (recupero) è stabilita, ove possibile, sulla base di singoli casi ed è uguale all'esatto ammontare della spesa indebitamente imputato sul budget comunitario.*

*Tuttavia, non sempre è possibile quantificare in modo preciso le rettifiche o non sempre è conveniente nel caso in cui sia necessario un ulteriore approfondito lavoro di verifica. In tali casi dovrebbe essere effettuata una rettifica su base forfettaria, proporzionata alla gravità dell'irregolarità o della carenza del sistema.*

Evidentemente, l'impatto finanziario di una irregolarità è quantificabile precisamente nel caso dei casi isolati o individuali, di norma tenendo conto della spesa indebitamente dichiarata alla Commissione (es. spesa inammissibile).

Più complessa è la determinazione nel caso di **irregolarità sistemica** o carenze del sistema (es. la non conformità alle norme sugli appalti pubblici e sulla pubblicità). In questi casi, una rettifica su base **forfettaria**, basata sulla gravità dell'irregolarità e la frequenza è applicata alla totalità o a parte del Programma.

Eventuali irregolarità sistemiche rilevate nell'ambito di un campione rappresentativo di operazioni sono, invece, trattate con rettifiche **estrapolate** applicate alla totalità o a una parte del Programma [...]. In questo caso i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono

*applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.*

### **8.1 Correzione e rettifiche finanziarie della Commissione europea**

Secondo quanto previsto dall'art. 104 del Reg.(UE) 1060/2021, le **rettifiche finanziarie possono essere realizzate direttamente da parte della CE**, mediante atti di esecuzione, **sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un Programma Operativo**, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma;
- le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro;
- lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 97 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

La Commissione Europea fonda la *valutazione* relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo principalmente sui risultati di audit operati dall'Autorità di Audit (art. 30 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014) e dalle Istituzioni comunitarie (Unità di audit della Commissione Europea, OLAF, Corte dei conti europea).

La *valutazione* copre l'ambiente di controllo interno del Programma, le attività di gestione e di controllo dell'Autorità di Gestione/Centri di Responsabilità/Organismi intermedi e dell'Autorità che svolge la Funzione Contabile, la sorveglianza condotta dall'AdG/CdR/OI e dell'Autorità che svolge la Funzione Contabile e le attività di controllo dell'Autorità di Audit, e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali di seguito indicati:

- 1) Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio;
- 2) Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni;
- 3) Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate;
- 4) Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi;

- 5) Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo;
- 6) Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
- 7) Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate;
- 8) Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione;
- 9) Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
- 10) Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti;
- 11) Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale;
- 12) Audit adeguati dei sistemi;
- 13) Audit adeguati delle operazioni;
- 14) Audit adeguati dei conti;
- 15) Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo.

**Articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) 1060/2021:**

«**carenza grave**»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato XI oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;.

Le modalità di rilevazione e quantificazione sono state codificate nel Regolamento citato (Allegato XI - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – Tabella 2):

- Categoria 1 Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti;
- Categoria 2 Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti;
- Categoria 3 Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali;
- Categoria 4 Sostanzialmente non funziona.

Qualora il sistema di gestione e controllo (i cui attori sono le Autorità del Programma e gli OI) sia affetto da gravi carenze la Commissione Europea applica le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate in conformità dell'allegato XXV del Reg.(UE) 1060/2021.

## **8.2 Rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro**

La Commissione europea richiede alle Autorità del Programma di applicare gli stessi criteri e percentuali utilizzate dalla Commissione stessa per correggere le irregolarità rilevate nell'ambito delle verifiche e audit svolti nell'attuazione del Programma stesso, a meno che a livello nazionale non siano stati adottati criteri più rigorosi.

L'art. 103 del Reg.(UE) 1060/2021 recita:

1. *Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.*
2. *Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.*
3. *Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.*

Condizioni particolari si applicano agli strumenti finanziari a norma del par.5 e ss.

### 8.3 Rettifiche finanziarie legate al mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Specifiche indicazioni sono fornite dalla Commissione europea anche in merito a specifiche casistiche legate alla violazione della normativa comunitaria (ma anche nazionale) in materia di appalti pubblici.

La Decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 stabilisce, nel suo allegato, gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

La stessa Commissione ha dato indicazioni affinché eventuali ulteriori fattispecie siano trattate secondo il principio di **proporzionalità** e, ove possibile, **in analogia** ai tipi di irregolarità individuate dagli Orientamenti stessi.

La Decisione, è un documento d'indirizzo sulla base del quale la Commissione opera quando essa stessa riscontra irregolarità; allo stesso tempo, imponendone però l'uso agli Stati Membri, Autorità dei Programmi, al fine di effettuare essi stessi le necessarie correzioni sulla base dei medesimi criteri e percentuali, a meno di norme più restrittive.

Si rimanda per il dettaglio delle casistiche e delle misure delle correzioni al documento citato.

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni - del 5%, 10%, 25% e 100% - che sono applicate alle spese di un contratto/appalto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. Tali tassi percentuali devono essere applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto (irregolare) in questione.

La misura della rettifica tiene conto della gravità dell'irregolarità e del relativo impatto finanziario per il bilancio dell'Unione.

Se sono rilevate più irregolarità nella stessa procedura di appalto, i tassi di correzione non si cumulano. L'irregolarità più grave è presa come riferimento per decidere il tasso di rettifica applicabile al contratto in questione

Una rettifica finanziaria del 100% è applicata alle spese viziate da irregolarità derivanti dalla violazione delle norme sugli appalti pubblici, con un impatto sul bilancio dell'UE e nelle fattispecie di frode in grado di ledere gli interessi finanziari dell'Unione o di qualsiasi altro

reato definito dagli articoli 3 - 5 della Direttiva (UE) 2017/137116, come accertato da un organo giudiziario competente o identificato da una competente autorità UE o nazionale sulla base di elementi probatori a sostegno della presenza di irregolarità fraudolente.

## **ALLEGATI**

**Allegato 1 - Protocollo d'intesa Presidenza della Regione siciliana – Guardia di Finanza dell'11 luglio 2018**

**Allegato 2 - Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del 22 luglio 2019**

**Allegato 3 – Richiesta format in *word* per utenze sistema ARACHNE**

**Allegato 4 – Strumento/matrice di autovalutazione**

**Allegato 5 – Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre 2019**

**Allegato 6 – *Disclaimer* da inserire nelle Comunicazioni OLAF**